



30,
27 150 / 11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 27/06/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVERIO FELICE MANNINO
Dott. TITO GARRIBBA
Dott. ARTURO CORTESE
Dott. LUIGI LANZA
Dott. CARLO CITTERIO

SENTENZA
N. 1147
- Presidente -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
REGISTRO GENERALE
N. 1864/2011

ha pronunciato la seguente

~~SENTENZA~~
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) MARCIANO' FAUSTO GIOVANNI N. IL 21/01/1966

avverso la sentenza n. 2266/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
14/10/2010

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/06/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Giunci*
che ha concluso per *il rigo*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Fausto Giovanni Marcianò era imputato del reato di evasione commesso l'11.5.2010. Con sentenza in data 14-18.10.2010 la Corte d'appello di Catania ha confermato la condanna alla pena di sei mesi venti giorni di reclusione deliberata il 13.5.2010 dal locale Tribunale.

2. Due i motivi del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato dal difensore avv. Conti:

1- erronea applicazione dell'art. 99.4 c.p. in relazione agli artt. 106 c.p. e 47.12 legge 54/1975; mancanza di motivazione. Il motivo ripropone la censura d'appello - respinta dalla Corte etnea con il richiamo all'insegnamento di Sez.6, sentt. 26093/2004 e 88/1995) - sulla non configurabilità della recidiva quando le pene relative alle precedenti condanne siano state dichiarate estinte, ai sensi dell'art. 47.12 OP, per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, perché tale norma prevede anche l'estinzione degli effetti penali, il che renderebbe inapplicabile l'art. 106 c.p.. Il Marcianò, precisa il ricorso, ha visto tutte le proprie precedenti sentenze di condanna riunite e definite con esito positivo della procedura di affidamento in prova, salva la condanna applicatagli dal Tribunale di Catania con la sentenza 5.12.2008: nei suoi confronti, pertanto, non sarebbe stata configurabile la recidiva ai sensi del quarto comma dell'art. 99 c.p., invece contestata e ritenuta. Secondo il ricorrente, l'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale avrebbe una funzione solo di biografia giudiziaria, non potendo essere ricondotta alla nozione di effetto penale: e vi è richiamo alla conforme sentenza di questa Corte Sez.1, sent. 38405/2002);

2- mancanza di motivazione sul motivo d'appello relativo alla subordinata richiesta di disapplicazione della recidiva, motivo non solo non esaminato anche solo implicitamente, ma del quale la Corte distrettuale neppure avrebbe dato conto.

3. L'art. 47.12 OP dispone: "l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa"

Il primo motivo, in ipotesi assorbente, pone la questione di diritto se sia configurabile la recidiva in relazione precedenti condanne, la cui esecuzione sia avvenuta con l'affidamento in prova ai servizi sociali conclusa con esito positivo, ovvero se essa rimanga preclusa, dovendo in ogni caso trovare applicazione l'art. 106.2 c.p..

3.1 Sul punto vi è contrasto di giurisprudenza.

3.1.1 Sez.6, sent. 26093 del 6.5-9.6.2004 ha insegnato che anche in tal caso la recidiva deve spiegare tutti i propri effetti, osservando innanzitutto che la peculiare estinzione di pena ai sensi dell'art. 47.12 OP non determinava la cancellazione della sentenza di condanna dal casellario giudiziale. Sul punto, si argomentava che "secondo la pressoché unanime dottrina, infatti, sarebbe illogico che l'autorità giudiziaria, in occasione di un nuovo reato commesso dall'ex affidato, dovesse ignorare la precedente condanna e così assicurare al reo una sorta di quasi impunità sol che questi mantenga buona condotta nei vari periodi di prova. Del resto, l'art. 58-bis della stessa legge n. 354 del 1975 impone di iscrivere nel casellario giudiziale il provvedimento di applicazione della misura in esame oltre che delle altre misure alternative alla detenzione" (così anche Sez. 1, sent. 38405 del 1.10-15.11.2002).

Era inoltre evidenziato come "la peculiarità della detta causa estintiva - e dei suoi effetti assolutamente incompatibili con l'irrilevanza della recidiva - è comprovata dalla giurisprudenza di questa Corte, costante nel senso che l'effetto dell'estinzione della pena, previsto dall'ultimo comma dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, quale conseguenza dell'effetto

positivo del periodo di affidamento in prova al servizio sociale, deve essere rapportato alla sola pena detentiva e non anche a quella pecuniaria; e ciò perché tale disposizione - nonostante la genericità dell'espressione usata ("l'effetto positivo del periodo di prova estingue la pena ed ogni altro effetto penale") - non avendo riguardo specificamente agli effetti penali della condanna (a differenza di quanto risulta invece nel testo letterale dell'art. 178 c.p. sulla riabilitazione), deve essere interpretata alla luce dell'intera norma che, nei commi precedenti, fa riferimento alla sola pena detentiva (Sez. 1[^], 27 settembre 1993, Lodigiani, Sez. 1[^], 28 ottobre 1994, Cardosi, Sez. 1[^], 11 gennaio 1995, Bellucci)".

Che l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale estingua soltanto la pena detentiva (conformemente del resto al testo letterale della norma) e non anche quella pecuniaria è insegnamento risalente (SU, sent. 27 del 27.9 - 16.10.1995; Sez.1, sentenze 3849 del 26.06-03.08.1995, 1333 del 3.3-2.5.1995 e 1398 del 6.3-17.5.1995), di cui la Corte costituzionale ha dato atto (Ord. 410/1994).

3.1.2 Con la recente sentenza 27689 del 13.5-16.7.2010 la Sezione terza ha insegnato invece, in consapevole dichiarato contrasto, che l'esito positivo del periodo di prova di affidamento al servizio sociale estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, anche ai fini della recidiva.

In particolare, la sentenza così argomenta: "Va accolta, invece, la doglianza relativa alla recidiva reiterata, come contestata in atti. All'uopo si osserva che, ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 47, comma 12, l'esito positivo del periodo di prova di affidamento al servizio sociale estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ivi compresa la recidiva, come esplicitamente prevista dall'art. 106 c.p., comma 2. Contra Cass. Sez. 6 Sent. n. 26093/04 del 09/06/04, di cui questo collegio, però, non condivide l'indirizzo giurisprudenziale. Invero il permanere dell'iscrizione della sentenza di condanna nel casellario giudiziale - anche dopo l'esito positivo dell'affidamento in prova - assolve a finalità varie, prevalentemente di natura amministrativa, ma non è, di per

sè solo, incompatibile con l'estinzione degli effetti penali della condanna ai fini della recidiva. Va eliminato, pertanto, l'aumento della pena, effettuato per la recidiva in relazione al reato sub a).

3.2 Pur quindi dando espresso atto del precedente contrario, la sentenza 27689/2010 in realtà non pare confrontarsi con l'intera argomentazione che aveva sorretto la diversa conclusione della sentenza 26093/2004, in particolare sulle implicazioni, anche sistematiche, della limitazione dell'estinzione alla sola pena detentiva, per quella pecuniaria potendo al più attivarsi il differente, e del tutto autonomo, istituto dell'estinzione della pena pecuniaria per le disagiate condizioni economiche del condannato (Sez.1, sent. 15184 del 18.3-8.4.2009).

Limitazioni che, invece, comportano necessariamente delicate conseguenze di ricostruzione della disciplina complessiva, essendo con immediatezza possibile una pluralità di soluzioni alternative per la casistica connessa alle ipotesi di condanne a pena solo detentiva o detentiva e pecuniaria - cui si riferisca l'esito positivo dell'affidamento in prova - in relazione alle ipotesi di successive condanne per nuovi reati puniti, volta per volta, con sola pena detentiva, con sola pena pecuniaria, o con pene congiunte.

Si aggiunga che la già richiamata sentenza 1333/1995 avvertiva espressamente dei possibili problemi di costituzionalità di un'interpretazione che, privilegiando un esito estintivo anche per la pena pecuniaria, avrebbe discriminato irrazionalmente l'autore di reati puniti con sola pena pecuniaria rispetto a quello di reati puniti con pena congiunta. Ed in effetti l'individuazione di una soluzione non palesemente irragionevole per una ricostruzione sistematica che quindi conciliasse l'effetto di rilevanza dell'estinzione della pena detentiva, ex art. 47.12 OP, ai fini della non contestazione della recidiva, con le molteplici combinazioni possibili in relazione alla previsione di pena pecuniaria nella condanna espiata con l'affidamento in prova ovvero nel titolo del reato commesso successivamente, appare immediatamente agevole.

4. Giudica il Collegio che, a fronte del dichiarato consapevole contrasto, del non pienamente esaustivo argomentare della più recente pronuncia, della necessità di attribuire comunque un contenuto specifico alla previsione normativa di estinzione "di ogni altro effetto penale" contenuta nell'art. 47.12 OP, delle complesse implicazioni sistematiche di una soluzione positiva, sia necessario rimettere gli atti alle Sezioni unite.

P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni unite.

Così deciso in Roma, il 27.6.2011

Il consigliere estensore

Carlo Citterio

Il presidente

Saverio Felice Mannino

Carlo Citterio

Saverio Felice Mannino

